

Documento approvato dal Consiglio Direttivo del 9 Gennaio 2023

Ratificato dagli Associati nell'Assemblea Straordinaria del 25 Gennaio 2023

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA – ACSI

Il presente Codice Deontologico e di Condotta (di seguito Codice) disciplina le norme di comportamento degli Operatori e dei Formatori in Biodinamica Craniosacrale (di seguito Associato) con i clienti, con i colleghi, con la società, con l'ambiente e con le altre figure professionali.

Il Codice contiene le esigenze etiche della professione dell'Operatore e del Formatore in Biodinamica Craniosacrale iscritto ad ACSI e costituisce il suo elemento di identità, lo strumento attraverso il quale l'Associato si presenta alla società e contestualmente lo strumento che lo orienta e lo guida nelle scelte di comportamento, nel dare pregnanza etica alle azioni professionali, fornendo i criteri adeguati.

L'Associato si impegna a lasciare una copia di questo Codice nel proprio luogo di lavoro, in evidenza, a disposizione dei clienti.

In caso di inosservanze, difficoltà o controversie, sia i clienti che gli Associati possono rivolgersi allo sportello per il cittadino per essere tutelati e consigliati, oppure rivolgersi al Collegio dei Probiviri di ACSI.

Il cliente - utente consumatore può rivolgersi allo sportello per il cittadino, istituito da ACSI ai sensi della L. 4/2013, per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi che gli iscritti ad ACSI devono possedere e posseggono, nonché in caso di contenzioso con il singolo professionista.

1 – Principi generali (1-10)

Articolo 1 - Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli Associati ACSI.

Articolo 2 - L'Associato è tenuto alla conoscenza delle regole del presente Codice. L'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico, ed ogni azione od omissione che risultino contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Associazione e dal presente Codice.

Articolo 3 - L'Associato, nell'esercizio della propria attività, rispetta il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione

sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. L'Associato utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Articolo 4 - L'Associato è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 5 - L'Associato considera suo dovere accrescere le proprie conoscenze, abilità e competenze e le utilizza per promuovere il benessere dell'individuo, del gruppo e della comunità.

Articolo 6 - L'Associato è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza. L'Associato non suscita, nelle attese dell'utente, aspettative infondate.

Articolo 7 - L'Associato accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del Regolamento e del presente Codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il Collegio dei Probiviri dell'Associazione. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 8 - L'Associato adotta preferibilmente strumenti di composizione non giudiziale delle controversie, sia conciliative che arbitrali.

Articolo 9 - L'Associato, in ogni contesto professionale, deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 10 – L'Associato nello svolgimento della propria attività si attiene scrupolosamente alle norme civili, penali e amministrative, nonché a quelle del presente Codice, osservando i principi di lealtà, diligenza professionale, probità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, con i quali entra in relazione, siano essi clienti, studenti, fornitori, concorrenti, terzi.

2 – Rapporti con l'utenza e con la committenza (11-23)

Articolo 11 - L'Associato contraddistingue la propria attività in ogni documento o rapporto scritto con l'utente con la seguente frase: "Professione disciplinata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4".

Articolo 12 - L'Associato accoglie il Cliente in ambiente dignitoso e pulito ed egli stesso si presenta con abiti e con un aspetto personale adeguato al dovuto rispetto per il suo interlocutore.

Articolo 13 - L'Associato, nello svolgimento della sua attività, è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti ed è buona prassi ottenerne il consenso

informato. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non siano in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

Articolo 14 - L'Associato è strettamente tenuto al segreto professionale, non divulgando notizie e fatti riguardanti il Cliente senza il suo consenso, rispettando quanto riportato dal Regolamento GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.

Articolo 15 – L'Associato protegge la segretezza delle comunicazioni anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Articolo 16 - L'Associato adotta condotte non lesive nei confronti delle persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 17 - L'Associato pattuisce quanto attiene al compenso professionale nella fase iniziale del rapporto e, pur instaurando il necessario rapporto di fiducia e sostegno con il Cliente, intrattiene con lui un rapporto di natura professionale.

Articolo 18 - L'Associato, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 19 - L'Associato si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Articolo 20 - L'Associato valuta ed eventualmente propone l'interruzione del trattamento quando constata che il cliente non trae alcun beneficio dal trattamento.

Articolo 21 - L'Associato evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione. All'Associato è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Articolo 22 - Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Articolo 23 - Quando l'Associato acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

3 – Rapporti con la società e l'ambiente (24-30)

Articolo 24 - L'Associato presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 25 – L'Associato non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela, indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità. È fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che fornisca un'immagine non corretta della Biodinamica Craniosacrale e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze improprie quali quelle del campo medico, paramedico, estetico o sportivo.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dagli organi interni dell'Associazione. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà e correttezza ed alla tutela dell'immagine della professione. Costituisce violazione deontologica: la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario.

Articolo 26 – L'Associato si impegna a tener conto dell'impatto ambientale delle proprie iniziative attuando comportamenti da cui non derivino conseguenze negative per l'ambiente.

Articolo 27 - L'Associato è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo.

4 – Rapporti con i colleghi (28-30)

Articolo 28 - I rapporti i colleghi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della correttezza.

Articolo 29 - L'Associato si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi, relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano

volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, l'Associato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente dell'Associazione.

Articolo 30 - L'Associato accetta il mandato esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.

5 – Provvedimenti Disciplinari (31-33)

Articolo 31 – Qualora l'iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati, su denuncia o segnalazione di terzi, di utenti, del Consiglio Direttivo o di altro Associato al Collegio dei Probiviri, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Direttivo nei casi di violazione di cui all'art. 7.1 dello Statuto o al Collegio dei Probiviri negli altri casi, che, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà l'ammonizione, la censura o la sospensione temporanea, mentre, in presenza di recidiva o di violazione molto grave, ne proporrà l'espulsione all'Assemblea.

Articolo 32 – Espulsione - L'espulsione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo, per inadempienza statutaria e per gravi violazioni di quanto disposto all' Art. 8,1 comma c) dello Statuto, per gravi comportamenti che risultino in contrasto con le finalità e lo spirito dell'Associazione e nei confronti degli Associati che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza all'Associazione, su richiesta del Collegio dei Probiviri.

Articolo 33 – Riammissione – Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa dell'espulsione stessa, l'Associato può ripresentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo il quale, sentito il Collegio dei Probiviri e accertata la decadenza dei motivi di espulsione, può disporre la riammissione dell'Associato.

6 – Norme di attuazione (34-35)

Articolo 34 – ACSI potrà valutare ed aggiornare i livelli di effettiva applicazione del Codice, adottando misure informative e mettendo in atto tutte quelle misure per consentirne la corretta applicazione.

Articolo 35 – Il presente Codice Deontologico entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'Assemblea degli Associati ACSI.